



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Polizza Casa e Famiglia

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Copyright © 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.

SERVIZIO CLIENTI

www.verti.it



casaefamiglia@verti.it



Il seguente Fascicolo informativo è composto da:

- Nota informativa ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005
- Condizioni di assicurazione Casa e Famiglia

La Nota informativa, è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

Le ricordiamo che per ulteriori informazioni può rivolgersi al Servizio Clienti Verti.

SERVIZIO CLIENTI
casaefamiglia@verti.it
www.verti.it

Sommario Nota Informativa

► NOTA INFORMATIVA	3
ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005	
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	3
1. Informazioni generali	3
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	3
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
3. Coperture assicurative offerte	3
Danni alla casa	3
Spese di Ricerca e di Riparazione guasti d'acqua	3
Danni al Contenuto	4
Furto del contenuto	4
Gioielli e preziosi	4
Scippo e rapina	4
Responsabilità civile della famiglia	5
Responsabilità civile del proprietario	5
Responsabilità civile dell' affittuario	6
Pronto intervento	6
Tutela giudiziaria	6
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio	7
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	7
6. Premi	7
7. Diritto di recesso	7
Clausola di ripensamento	7
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	7
9. Legge applicabile al contratto	7
10. Regime Fiscale	8
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	8
11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	8
12. Reclami	8
13. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	9
► GLOSSARIO	10

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. 209/2005

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASA E FAMIGLIA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito e senza impegno, redatto sulla base di parametri soggettivi ed oggettivi attraverso il nostro sito Internet www.verti.it

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Verti Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
Website: www.verti.it

Recapito Telefonico: 02.21092.300

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
verti@pec.verti.it

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro.
Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.
Il Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato.
L'indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa risulta pari al 106%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza Verti ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta: L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

3. Coperture assicurative offerte

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile sono tenuti in solido a rimborsare a Verti l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti e con l'applicazione della relativa franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

esempio:
ammontare del danno € 1.000, franchigia € 258
il rimborso sarà pari € 742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

Danni alla casa

La garanzia danni alla casa copre i danni materiali e diretti causati alla casa assicurata dai seguenti eventi:
Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentali degli impianti tecnici esistenti, fenomeno elettrico, urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato in transito sulla pubblica via, guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato. Sono inoltre ricompresi i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio-politici, danni da acqua.

Spese di Ricerca e di Riparazione guasti d'acqua

La garanzia spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua rimborsa le spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti; sono comprese anche le spese sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

ESCLUSIONI:

Verti non rimborsa le spese sostenute in caso di:

- umidità, stitlicidio, gelo e rigurgito di fogne;
- danni determinati con dolo dall'Assicurato o del Contraente.

Danni al Contenuto

La garanzia danni al contenuto copre i danni materiali e diretti, causati al contenuto della casa assicurata e delle sue pertinenze, dagli stessi eventi previsti per la garanzia Danni alla Casa.

LIMITAZIONI PER LE GARANZIE “DANNI ALLA CASA” E “DANNI AL CONTENUTO”:

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- in buone condizioni di manutenzione;
- adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- costruito per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne in materiali incombustibili;

Per la garanzia “Danni alla Casa” è tollerata la presenza di materiali combustibili relativamente alla struttura portante del tetto, solai, coibentazioni e rivestimenti e nelle pareti esterne e nel tetto fino a 1/3 delle relative superfici.

Per la garanzia “Danni al Contenuto” è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nella struttura portante del tetto fino a 1/4 delle singole superfici.

ESCLUSIONI PER LE GARANZIE “DANNI ALLA CASA” E “DANNI AL CONTENUTO”:

1. Verti esclude i danni:

- occorsi ad abitazioni in multiproprietà;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale;
- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da atti di terrorismo;
- alle piante (relativamente alla sola garanzia “Danni alla Casa”);

2. In riferimento alla copertura fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- causati da usura;
- causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore.

3. In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da penetrazione di acqua marina, da formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito

dei sistemi di scarico;

- da gelo e neve;
 - causati a tendoni, tende da sole, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno e quelli subiti da giardini e parchi privati.
4. In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
5. In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi i danni:
- dovuti ad umidità e stillicidio;
 - derivanti da rigurgito di fognature;
 - per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
 - da fuoriuscita d'acqua per la rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;
 - da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

AVVERTENZE: per ulteriori approfondimenti sulle garanzie sopra descritte, vedi Capitolo 1 “Danni alla casa e al suo contenuto” delle Condizioni di assicurazione.

Furto del contenuto

La garanzia furto del contenuto copre i danni materiali e diretti causati al contenuto della casa assicurata (es. mobilio, arredamento, oggetti di uso domestico, pellicce, tappeti, oggetti d'arte...) e delle sue pertinenze, dai seguenti eventi: Furto e Rapina.

Rimangono esclusi i preziosi.

Gioielli e preziosi

La garanzia gioielli e preziosi copre i danni materiali e diretti causati ai preziosi assicurati (es. gioielli, oggetti d'oro/d'argento/di platino, pietre preziose, perle naturali/coltivate, carte valori, titoli di credito e **con limite di € 500 il denaro contante**) dai seguenti eventi: Furto e Rapina.

Scippo e rapina

La garanzia scippo e rapina, copre i danni materiali e diretti causati all'esterno dei locali dell'abitazione (entro i confini italiani) ai beni assicurati a seguito di: scippo, rapina, furto con destrezza o a seguito di malore.

Per beni assicurati si intendono, a titolo di esempio, gioielli, oggetti d'oro/d'argento/di platino, pietre preziose, carte valori, titoli di credito (ec...). **Resta escluso il denaro contante.**

ESCLUSIONI PER LE GARANZIE “FURTO DEL CONTENUTO”, “GIOIELLI E PREZIOSI”, “SCIPPO E RAPINA”:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati;
 - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno in cui i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati;
- causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla garanzia sopra descritte, vedi Capitolo 2 "Settore Furto, Scippo e Rapina" delle Condizioni di assicurazione.

Responsabilità civile della famiglia

La garanzia copre i danni materiali e diretti (morte, lesioni personali e danneggiamento a cose) involontariamente causati a terzi, dall'Assicurato e dalle persone con esso stabilmente conviventi, in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata.

Se indicato nella scheda di polizza la garanzia si intende estesa, alla proprietà ed uso di gatti e cani **con esclusione di quelli appartenenti alle seguenti razze: cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano.**

LIMITAZIONI:

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da uso e possesso di armi;

• da furto;

- derivanti dalla proprietà e uso di qualsiasi animale; qualora sia operante l'estensione di garanzia ai cani e ai gatti, sono esclusi i danni provocati ai terzi, se il loro uso e la loro proprietà sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge; sono comunque esclusi i danni derivanti dai cani appartenenti alle seguenti razze: cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano;
- causati da cani o gatti che l'Assicurato abbia dato in custodia a terzi;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dalla circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri - e impiego di aeromobili;
- derivante dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo.

AVVERTENZE:

se indicato nella scheda di polizza, la garanzia si intende estesa alla proprietà ed uso di cani e gatti; per approfondimenti sulla garanzia "Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici", vedi capitolo 3 "Settore Responsabilità civile" delle Condizioni di assicurazione.

Responsabilità civile del proprietario

La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, coprendo i danni materiali e diretti causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione.

LIMITAZIONI:

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;

- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da uso e possesso di armi;
- da furto.

Responsabilità civile dell'affittuario

La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, coprendo i danni materiali e diretti in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione e scoppio, cagionati involontariamente ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

ESCLUSIONI:

Verti esclude i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, frantumamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale;
- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da atti di terrorismo.

AVVERTENZE: per ulteriori approfondimenti sulle garanzie sopra descritte, vedi capitolo 3 "Settore Responsabilità civile" delle Condizioni di assicurazione.

Pronto intervento

La garanzia fornisce assistenza nel ricercare e far intervenire un professionista specializzato nel caso in cui si verifichi un danno/guasto a seguito rottura di tubature fisse dell'impianto idraulico, di black out dell'impianto elettrico, di smarrimento o furto delle chiavi della serratura.

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da risorse umane ed attrezzature della Struttura Organizzativa, sono affidate a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione - Strada Trossi, 66 - Verrone (BI)

In caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa al numero 0236617099.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi:

- i danni dovuti a rottura, otturazione o guasto di rubinetti e di tubature mobili, oppure i danni e le interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- le infiltrazioni dovute a guasto dei rubinetti e dei sanitari.

AVVERTENZE: per ulteriori approfondimenti sulla garanzia

sopra descritta, vedi capitolo 5 "Pronto intervento" delle Condizioni di assicurazione.

Tutela giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale, nei processi civili e penali e in qualunque controversia che richieda assistenza legale. La garanzia si estende ai componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia, ed **opera nei limiti del massimale fissato in € 2.500.**

In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

LIMITAZIONI:

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- inviare i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. Verti non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente l'attività lavo-

rativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;

- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

AVVERTENZE: per ulteriori approfondimenti sulla garanzia sopra descritta, vedi capitolo 6 "Tutela giudiziaria" delle Condizioni di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZE:

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZE:

L'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta a Verti di ogni aggravamento o diminuzione del rischio al fine di adeguare le coperture alla nuova situazione assicurativa.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l'abitazione muti l'utilizzo (ad es. da dimora abituale a dimora saltuaria).

6. Premi

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio è stato interamente pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web, viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Qualora l'impresa dovesse avvalersi di intermediari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio Verti viene elab-

borato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri, inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

AVVERTENZE:

La vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal Regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006, in particolare vedi:

Art. 44, comma 2, lettera d):

(...) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevono esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante.

Art. 47, comma 3, lettere a) e b):

(...) Gli intermediari possono ricevere dal Contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Gli intermediari, quindi, non sono in ogni caso autorizzati ad accettare i particolari documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti", le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi.

7. Diritto di recesso

Clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite fax al numero 02.91772013, tramite email utilizzando il form alla pagina www.verti.it/contattaci o a mezzo raccomandata A.R. a Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Alla ricezione della comunicazione di recesso, la compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, II comma, c.c..

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III co., c.c.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

10. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

Garanzie	Imposte
DANNI ALLA CASA	22.25%
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA	22.25%
DANNI AL CONTENUTO	22.25%
FURTO DEL CONTENUTO	22.25%
GIOIELLI E PREZIOSI	22.25%
SCIPPO E RAPINA	22.25%
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA	22.25%
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CANE O DEL GATTO	22.25%
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO	22.25%
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL' AFFITTUARIO	22.25%
TUTELA GIUDIZIARIA	21.25%
PRONTO INTERVENTO	10.00%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Verti, secondo quanto previsto dalle legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- telefonare al numero del Servizio Sinistri di Verti entro 3 giorni dell'evento o da quando ne sia venuta a conoscenza;
- comunque e sempre inviare a Verti la denuncia scritta del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuta a conoscenza. In caso di sinistro da incendio, furto e rapina alla denuncia devono essere al legati:
 - originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità Competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
 - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti e danneggiati;
- conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Verti le tracce, indizi, e i residui materiali
- fatte salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali – senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo.

AVVERTENZE:

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Per ulteriori approfondimenti sulla gestione dei sinistri, vedi capitolo 4 "Settore sinistri" delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziaria per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 6.5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" delle Condizioni di assicurazione, e seguenti.

12. Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni) al numero 02.61805350, tramite email sinistricasaefamiglia@verti.it
- **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza): tramite email casaeafamiglia@verti.it
- **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza): tramite email casaeafamiglia@verti.it

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'Ufficio Reclami via e-mail all' indirizzo reclami@verti.it; scrivere una Lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02.21725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax **06.42.133.745/353**, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo", con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più

compiutamente le relative circostanze.

Successivamente, l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni acquisisce notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (inraccacciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.

L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanzi all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

13. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria. L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

Abitazione Abituale:

abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e i "conviventi more uxorio" abbiano residenza anagrafica, ovvero ove gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Abitazione saltuaria:

abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "conviventi more uxorio" non dimorino abitualmente.

Appartamento su piano intermedio:

appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 metri dal suolo, da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è proleto dall'assicurazione.

Assicurazione:

l'insieme delle garanzie prestate dalla polizza.

Collezioni:

raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

Contraente:

persona fisica che sottoscrive il contratto, assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal contratto.

Disabitazione:

l'assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.

Estensione territoriale:

Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano).

Fabbricato:

l'intera costruzione edile compresi i serramenti e le relative strutture fisse, opere di fondazione o interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

Familiare:

ogni persona risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato.

Franchigia:

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fissi ed infissi:

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Fulmine:

l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nel-

l'atmosfera.

Furto:

la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza:

furto commesso con particolare abilità in modo di eludere l'attenzione del derubato.

Furto a seguito di malore:

furto commesso a seguito di malore improvviso dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

Impianto di allarme elettronico:

Impianto di allarme provvisto di una centralina, sensori volumetrici e/o perimetrali, sistema di allarme acustico (ha almeno una sirena o un sistema per inviare messaggi) alimentato da un sistema secondario.

Implosione:

repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropria focolare, che può auto estendersi o propagarsi.

IVASS

(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

Massimale:

la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro;

Polizza:

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che è costituito dalla Scheda di polizza da eventuali relative appendici e dal fascicolo informativo.

Sinistro assistenza:

il verificarsi dello stato di difficoltà in conseguenza di un evento fortuito.

Sinistro o Caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Società:

Verti Assicurazioni S.p.a.

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Tutela Legale:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

Sommario Condizioni di Assicurazione Casa e Famiglia

▶ CAPITOLO 1 -		
DANNI ALLA CASA E AL SUO CONTENUTO	3	
DANNI ALLA CASA	3	
1.1. Beni Assicurati	3	
1.2. Eventi assicurati	3	
1.2.1. Incendio e Rischi accessori	3	
1.2.2. Eventi atmosferici	3	
1.2.3. Sovraccarico di neve	3	
1.2.4. Eventi Socio-Politici	3	
1.2.5. Danni da acqua	3	
1.3. Indennità aggiuntive	4	
1.4 Limitazioni relativa ai danni alla casa	4	
1.5 Esclusioni relativa ai danni alla casa	4	
1.6. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio - Fabbricato	4	
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA	4	
1.7. Beni Assicurati	4	
1.8. Eventi assicurati	4	
1.9. Esclusioni	4	
DANNI AL CONTENUTO	5	
1.10. Beni Assicurati	5	
1.11. Eventi assicurati	5	
1.12 Limitazioni relativa ai danni al contenuto	5	
1.13 Esclusioni relativa ai danni al contenuto	5	
1.14. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio - Contenuto	5	
▶ CAPITOLO 2 - FURTO, SCIPPO E RAPINA	5	
FURTO DEL CONTENUTO	5	
2.1. Beni Assicurati	5	
2.2. Eventi assicurati	6	
2.3. Indennità aggiuntive	6	
2.4. Esclusioni	6	
GIOIELLI E PREZIOSI	6	
2.5. Beni Assicurati	6	
2.6. Eventi assicurati	6	
2.7. Esclusioni	6	
SCIPPO E RAPINA	6	
2.8. Beni Assicurati	6	
2.9. Eventi assicurati	6	
2.10. Esclusioni	6	
MODALITÀ DI INDENNIZZO	6	
▶ CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE	7	
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA	7	
3.1. Oggetto della garanzia	7	
3.2 Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici	7	
3.3 Limitazioni	7	
3.4 Esclusioni	8	
3.5 Validità territoriale	8	
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO	8	
3.6. Oggetto della garanzia	8	
3.7. Limitazioni	8	
3.8. Esclusioni	8	
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO	8	
3.9. Oggetto della garanzia	8	
3.10. Esclusioni	8	
▶ CAPITOLO 4 - SETTORE SINISTRI	9	
4.1. Norme per la denuncia dei sinistri	9	
4.2. Valutazione del danno	9	
4.3. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	9	
4.4. Titoli di Credito	9	
4.5. Raccolte e collezioni	9	
4.6. Esagerazione dolosa del danno	9	
4.7. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	9	
4.8. Recupero delle cose rubate	9	
4.9. Pagamento di indennizzo	10	
4.10. Limite massimo di indennizzo	10	
4.11. Coesistenza di altre assicurazioni	10	
4.12. Riduzione della somma assicurata, limitatamente alle garanzie, danni da Furto	10	
4.13. Gestione delle vertenze e spese di resistenza, limitatamente alla garanzie responsabilità civile della famiglia e del proprietario.	10	
▶ CAPITOLO 5 - PRONTO INTERVENTO	10	
DEFINIZIONI	10	
5.1. SERVIZI DI ASSISTENZA	10	
Circuito di artigiani	10	
5.1.1. Invio di un idraulico	10	

5.1.2. Invio di un elettricista	10
5.1.3. Intervento per l'accesso all'Abitazione	11
5.1.4. Spese di Albergo	11
5.1.5. Rientro anticipato per danni all'Abitazione	11
5.1.6. Proseguimento del viaggio	11
5.1.7. Informazioni Burocratiche	11
5.1.8. Informazioni legali	11
5.1.9. Obblighi dell'Assicurato	12
per usufruire delle prestazioni	
▶ CAPITOLO 6 - TUTELA GIUDIZIARIA	12
DEFINIZIONI presenti nel seguente capitolo	12
6.1. Oggetto dell'Assicurazione	12
6.2. LIMITAZIONI dell'oggetto dell'assicurazione	12
6.3. Insorgenza del caso assicurativo	12
6.4. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	13
6.5. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	13
6.6. Gestione del caso assicurativo	13
6.7. Recupero di somme	13
6.8. Estensione territoriale	13
6.9. Soggetti assicurati	14
6.10. Prestazioni garantite	14
6.11. Esclusioni	14
▶ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO	14
13 del D. Lgs. n. 196/03	
1. Finalità del trattamento dei Dati	14
2. Modalità del trattamento dei Dati	15
3. Dati sensibili	15
4. Comunicazione dei Dati	15
5. Conferimento dei Dati	15
6. Conservazione dei Dati	15
7. Accesso al sito verti.it e relativi servizi	15
8. Diritti dell'interessato	15
9. Titolare del Trattamento	15



Condizioni di Assicurazione Casa e Famiglia

Le Condizioni di assicurazione Casa e Famiglia Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Capitolo 1 - Danni alla Casa e al suo Contenuto

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulle garanzie di seguito descritte nella Nota Informativa al Par. 3.

DANNI ALLA CASA

1.1. Beni Assicurati

Verti assicura:

- I locali di proprietà dell'Assicurato, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, con comprese le opere di fondazione od interrate, **resta esclusa l'area;**
- gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, i campi da tennis, le attrezzature sportive e da gioco, le recinzioni, i cancelli, anche automatici, le strade e i viali privati, **escluse le piante;**
- le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- le opere di abbellimento fisse, anche d'arte, di **valore singolo non superiore a € 5.000.**

L'assicurazione è estesa alle quote delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

1.2. Eventi assicurati

Verti si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

1.2.1. Incendio e Rischi accessori

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- implosione;
- scoppio;

f) onda sonora;

g) caduta di ascensori o montacarichi, compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;

h) sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti tecnici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppati da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito i beni assicurati o enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;

i) fenomeno elettrico: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualsiasi motivo che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici, antenne, **l'indennizzo è corrisposto fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro.**

j) urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato in transito sulla pubblica via;

k) guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

1.2.2. Eventi atmosferici

• Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

1.2.3. Sovraccarico di neve

• Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti

1.2.4. Eventi Socio-Politici

• Atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse.

1.2.5. Danni da acqua

• Fuoriuscita di acqua in seguito a guasto o rottura accidentale di

impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o relativi raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;

- Fuoriuscita di acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causati dal gelo.

1.3. Indennità aggiuntive

Inoltre Verti indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico, **sino al 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per la presente copertura entro i limiti della somma assicurata;
- una somma forfettaria **fino al 10% dell'indennizzo liquidato** per le seguenti spese sostenute e documentate:
 - mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni;
 - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;
 - onorari a periti, consulenti, ingegneri e architetti;
 - oneri di urbanizzazione dovuti al comune.

1.4 Limitazioni relativa ai danni alla casa

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- in buone condizioni di manutenzione;
- adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
- costruito per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne in materiali incombustibili; relativamente alla struttura portante del tetto, solai, coibentazioni e rivestimenti anche in materiali combustibili.

È tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel tetto fino a 1/3 delle relative superfici.

1.5 Esclusioni relativa ai danni alla casa

1. Verti esclude i danni:
 - occorsi ad abitazioni in multiproprietà;
 - causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
 - verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
 - determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale;
 - verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - determinati da atti di terrorismo;
 - alle piante.
2. In riferimento alla copertura fenomeno elettrico sono esclusi i danni:
 - causati da usura;
 - causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
 - dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o fornitore.

3. In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- da penetrazione di acqua marina, da formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da gelo e neve;
- causati a tendoni, tende da sole, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno e quelli subiti da giardini e parchi privati.

4. In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

5. In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi i danni:

- dovuti ad umidità e stitilicidio;
- derivanti da rigurgito di fognature;
- per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo sversamento d'acqua;
- da fuoriuscita d'acqua per la rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;
- da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

1.6. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio - Fabbricato

L'assicurazione è prestata garantendo il costo di ricostruzione a nuovo, **escluso il valore dell'area**, e non il valore commerciale.

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza con la detrazione della franchigia pattuita ed indicata sulla scheda di polizza.

SPESA DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA

1.7. Beni Assicurati

La garanzia è operativa per gli stessi beni indicati nella sezione "Danni alla casa"

1.8. Eventi assicurati

Verti si obbliga, entro il limite di massimale scelto, a rimborsare:

- le spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

1.9. Esclusioni

Verti non rimborsa le spese sostenute in caso di:

- **umidità, stitilicidio, gelo e rigurgito di fogne;**
- **danni determinati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente**

DANNI AL CONTENUTO

1.10. Beni Assicurati

Verti assicura nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, il contenuto costituito da:

- mobilio ed arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale;
- preziosi ossia gioielli e oggetti d'oro e di platino, o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte valori e titoli di credito in genere, **con il massimo indennizzo stabilito in € 5.000 per singolo oggetto ad esclusione del denaro contante;**
- denaro contante, **fino alla concorrenza di € 1.500;**
- pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere con **il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto;**
- contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il **limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di € 500 per singolo oggetto.**

Inoltre Verti assicura quando siano portati nei locali di villeggiatura (compresa l'abitazione saltuaria) vestiario, oggetti personali, preziosi fino **al 10% della somma assicurata per il contenuto, limitatamente al periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari, con il massimo di € 500 per singolo oggetto.**

Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i motori dei natanti.

1.11. Eventi assicurati

La garanzia è operante per gli stessi eventi indicati nella garanzia "Danni alla Casa"

1.12. Limitazioni relativa ai danni al contenuto

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia "Danni alla Casa" con l'unica eccezione che la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nella struttura portante del tetto è tollerata fino a 1/4 delle singole superfici.

1.13. Esclusioni relativa ai danni al contenuto

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia "Danni alla Casa" ad eccezione che per i danni alle piante (vedi Nota Informativa, par. 3 Esclusioni).

1.14. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio - Contenuto

A. Forma dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata nella forma "a primo rischio assoluto"

B. Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Non può in ogni caso essere indennizzato per ogni oggetto assicurato un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro.

C. Franchigia

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza con la detrazione della franchigia pattuita ed indicata sulla scheda di polizza.

Capitolo 2 - Furto, Scippo e Rapina

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulle garanzie di seguito descritte nella Nota Informativa al Par. 3.

FURTO DEL CONTENUTO

2.1. Beni Assicurati

Verti assicura nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, il contenuto costituito da:

- mobilio ed arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale, **escluso i preziosi;**

- pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere **con il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto;**
- contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto e **con il massimo di € 500 per singolo oggetto.**

Inoltre Verti assicura vestiario e oggetti personali quando sono portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura (compresa l'abitazione saltuaria), ubicati nel territorio italiano e limitatamente al periodo di permanenza in luogo, fino alla concorrenza **del 10% della somma assicurata per la garanzia "Furto e Rapina", con il massimo di € 500 per singolo oggetto. Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i motori dei natanti.**

2.2. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati da:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
- a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) con presenza di persone all'interno dei locali stessi sia che siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre, sia che non lo siano;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Rapina avvenuta nei locali all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2.3. Indennità aggiuntive

Inoltre Verti indennizza fino ad un massimo **del 10% della somma assicurata per la garanzia "Furto del Contenuto"**:

- I danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per atti vandalici commessi dai ladri durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli;
- Le spese necessarie per la riparazione di guasti congegnati dai ladri nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi e infissi.

2.4. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati;
 - da persone che devono rispondere del fatto;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno in cui i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati;
- causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.

GIOIELLI E PREZIOSI

2.5. Beni Assicurati

Verti assicura nei locali dell'abitazione oggetto del contratto i preziosi, come gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito in genere, e **con limite di € 500** il denaro contante;

Inoltre Verti assicura preziosi, denaro e valori quando sono portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura (compresa l'abitazione saltuaria), ubicati nel territorio italiano e limitatamente al periodo di permanenza in luogo, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia "Gioielli e preziosi"**.

2.6. Eventi assicurati

La garanzia è operante per gli stessi eventi indicati nella garanzia "Furto del contenuto".

2.7. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia "Furto del contenuto".

SCIPPO E RAPINA

2.8. Beni Assicurati

Verti assicura all'esterno dei locali dell'abitazione oggetto del contratto:

- pellicce, capi di abbigliamento ed oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne di valore, occhiali e telefoni cellulari;
- preziosi: gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte valori e titoli di credito in genere, **escluso il denaro**.

L'assicurazione è prestata entro i confini italiani e a condizioni che questi oggetti siano indossati o comunque a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

2.9. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati da:

- scippo;
- rapina;
- furto con destrezza;
- furto a seguito di malore.

2.10. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia "Furto del contenuto".

MODALITÀ DI INDENNIZZO

A. Forma dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

B. Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Non può in ogni caso essere indennizzato per ogni oggetto assicurato un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro.

C. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione a chiusura dei locali

Relativamente ai danni da Furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nel-

l'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa per tutta la sua estensione da inferriate che non consentano l'accesso senza lo scasso e/o rottura oppure da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

In caso di furto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento Verti corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, dopo aver detratto una somma pari al 20%.

Capitolo 3 - Responsabilità Civile

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulle garanzie di seguito descritte nella Nota Informativa al Par. 3.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

3.1. Oggetto della garanzia

Verti si obbliga, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata, **con esclusioni di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.**

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

Sono altresì compresi i rischi inerenti a:

- conduzione dei locali adibiti a abitazione principale e secondaria dell'Assicurato;
- committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori
- attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli;
- pratica di attività sportive, sempre che non vengano praticate a livello professionistico;
- proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- consumo di cibi e bevande, in casa dell'Assicurato, che provochino intossicazione o avvelenamento.

Se indicato sulla scheda di polizza l'assicurazione si inten-

de estesa alla proprietà e uso di gatti e cani con esclusioni di quelli appartenenti alle seguenti razze: cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastif, Mastino napoletano.

3.2 Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici

Verti si impegna inoltre, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico;
- ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 10% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Tale copertura è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

3.3 Limitazioni

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

3.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da uso e possesso di armi;
- da furto;
- derivanti dalla proprietà e uso di qualsiasi animale; qualora sia operante l'estensione di garanzia ai cani e ai gatti, sono esclusi i danni provocati ai terzi, se il loro uso e la loro proprietà sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge; sono comunque esclusi i danni derivanti dai cani appartenenti alle seguenti razze: cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastif, Mastino napoletano;
- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da cani o gatti che l'Assicurato abbia dato in custodia a terzi;
- dalla circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri - e impiego di aeromobili;
- derivante dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo.

3.5 Validità territoriale

L'assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutto il mondo

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

3.6. Oggetto della garanzia

Verti si obbliga, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte,
- lesioni personali
- danneggiamento a cose

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari e fotovoltaici, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e i parchi compresi i viali e le strade.

Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispon-

dere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Sono altresì compresi:

- i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di un sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio. Vedi capitolo 1
- i rischi inerenti alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'abitazione oggetto dell'assicurazione, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- i rischi inerenti ad alberi di alto fusto.

3.7. Limitazioni

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia "Responsabilità Civile della Famiglia".

3.8. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- da uso e possesso di armi;
- da furto.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO

3.9. Oggetto della garanzia

Verti si obbliga, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e per gli effetti degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento per danni materiali e diretti in conseguenza di un sinistro causato da incendio, esplosione e scoppio, cagionati ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

3.10. Esclusioni

Verti esclude i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, frantumamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crolli e collasso strutturale;

- verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di

- particelle atomiche;
- determinati da atti di terrorismo.

Capitolo 4 - Settore Sinistri

4.1. Norme per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Verti, secondo quanto previsto dalle leggi ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- telefonare al numero del Servizio Sinistri di Verti 02.61805350 entro 3 giorni dell'evento o da quando ne sia venuta a conoscenza;
- comunque e sempre inviare a Verti la denuncia scritta del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuta a conoscenza. In caso di sinistro da incendio, furto e rapina alla denuncia devono essere allegati:
 - originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità Competente e se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
 - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti e danneggiati;
- dare dimostrazione sia nei confronti dell'Impresa sia dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivatigli, mettendo comunque a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Verti, le tracce, indizi, e i residui materiali – fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali – senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo.

4.2. Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente tra Verti e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

4.3. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

A) Per il fabbricato

La determinazione del valore dell'abitazione al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.

B) Contenuto e Preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi i limiti previsti.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro

nello stesso luogo o in altra località, sempre che non ne derivi aggravio a Verti. In caso di mancata riparazione o rimpiazzo, Verti limita l'indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4.4. Titoli di Credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Verti non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire a Verti l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

4.5. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, Verti indennizzerà il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

4.6. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

4.7. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Verti.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse.

4.8. Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Verti appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Verti se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Verti e l'Assicurato nella

medesimo proporzione.

In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo a Verti l'indennizzo ricevuto.

4.9. Pagamento di indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Verti provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.

4.10. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Verti potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del massimo indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

4.11. Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto all'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Verti è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio

contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

4.12. Riduzione della somma assicurata, limitatamente alle garanzie, danni da Furto

Le somme assicurate devono intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo; pertanto, in caso di sinistro, le somme assicurate stesse ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del contratto in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

4.13. Gestione delle vertenze e spese di resistenza, limitatamente alla garanzia responsabilità civile della famiglia e del proprietario.

Verti assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Verti le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad 1/4 del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Verti e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Verti non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati.

Capitolo 5 - Pronto Intervento

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulle garanzie di seguito descritte nella Nota Informativa al Par. 3.10.

DEFINIZIONI

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Struttura organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza su richiesta dell'Assicurato.

Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (incluso lo stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 km dal luogo della sua Residenza.

5.1. SERVIZI DI ASSISTENZA

Circuito di artigiani

Qualora l'Assicurato desideri avere a disposizione una rete di artigiani tra i quali:

- Idraulico

- Elettricista
- Fabbro
- Falegname
- Termoidraulico

La Struttura organizzativa fornirà all'Assicurato una rosa di nominativi selezionati ai quali lo stesso si può rivolgere per la risoluzione della necessità. Il costo dell'intervento sarà regolato direttamente dall'Assicurato all'artigiano intervenuto.

5.1.1. Invio di un idraulico

Qualora a seguito di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la struttura organizzativa invia presso l'Abitazione Assicurata in Italia un idraulico per riparare il danno in caso di:

- Allagamento
- Mancanza d'acqua

Il costo massimo a carico della Società per la manodopera dell'idraulico ed i materiali è di €250 per Sinistro.

Resta inoltre a carico della Società anche l'eventuale diritto d'uscita addebitato dall'idraulico oltre il costo sopraindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione o guasto di rubinetti e di tubature mobili, oppure i danni e le interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono escluse le infiltrazioni dovute a guasto dei rubinetti e dei sanitari.

5.1.2. Invio di un elettricista

Qualora a seguito di black-out dovuto a guasti d'interruttori,

impianti di distribuzione o prese di corrente, la Società invia presso l'Abitazione Assicurata in Italia un elettricista in Italia, per riparare il danno. **Il costo massimo a carico della Società, per la manodopera dell'elettricista ed i materiali è di € 250 per Sinistro.**

Resta inoltre a carico della Società anche l'eventuale diritto d'uscita addebitato dall'elettricista oltre il costo sopraindicato.

5.1.3. Intervento per l'accesso all'Abitazione

Qualora a seguito di Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, la Società invia presso l'Abitazione Assicurata in Italia un fabbro o un falegname per ripristinare l'efficienza degli accessi.

Il costo massimo a carico della Società, per la manodopera del fabbro o del falegname ed i materiali è di € 250 per Sinistro.

Questa prestazione viene fornita nel caso di impossibilità ad entrare in casa oppure nel caso in cui la funzionalità dell'accesso all'Abitazione sia compromessa e la sicurezza della casa non sia garantita.

Nell'indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità aggiuntive previste dalla singole garanzie.

Resta inoltre a carico della Società anche l'eventuale diritto d'uscita addebitato dal fabbro o dal falegname oltre il costo sopraindicato.

5.1.4. Spese di Albergo

Qualora a seguito di Furto, Incendio, allagamento o scoppio, l'Abitazione Assicurata sia inagibile, la Società tramite la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato (ed eventuali Familiari), tenendo a proprio carico un costo complessivo di **€ 300 per Sinistro, fino ad un massimo di due notti.**

5.1.5. Rientro anticipato per danni all'Abitazione

Qualora a seguito di Furto, allagamento, Incendio o Scoppio nell'Abitazione Assicurata in Italia, la Società provvederà ad organizzare il rientro anticipato dell'Assicurato che si trova in Viaggio, in una località di temporaneo soggiorno, fornendo un biglietto ferroviario (1ª classe) o se il viaggio in treno supera le 6 ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico un **costo massimo di € 250 per Sinistro.**

5.1.6. Proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di Furto, allagamento, Incendio o Scoppio ai danni dell'Abitazione Assicurata in Italia, l'Assicurato in Viaggio, abbia usufruito della prestazione "Rientro anticipato" e necessiti di rientrare, la Società, tramite la Struttura organizzativa, provvederà ad organizzare il proseguimento dell'Assicurato verso lo stesso luogo in cui aveva interrotto il Viaggio, fornendo un biglietto ferroviario (1ª classe) o se il viaggio in treno supera le 6 ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico un **costo massimo di € 250 per sinistro.**

5.1.7. Informazioni Burocratiche

Informazioni relative al rilascio e alle variazioni su Certificati, Documenti Personali, Pratiche automobilistiche (dal lunedì al venerdì 9.00-18.00)

5.1.8. Informazioni legali

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni telefoniche relativamente agli argomenti sotto elencati, la Struttura organizzativa eroga le informazioni oggetto della presente prestazione avvalendosi della consulenza di professionisti abilitati a svolgere detta attività.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i giorni festivi infrasettimanali.

- Contratto di locazione:
 - Contratto soggetto a equo canone, patti in deroga e altre forme
 - Durata delle locazioni
 - Aggiornamento ISTAT
 - Manutenzione straordinaria
 - Adeguamento canone
 - Oneri accessori
 - Rinnovo del contratto
 - Risoluzione del contratto
- Normative legali e fiscali del contratto di locazione:
 - Forma del contratto
 - Diritti e doveri di locatori e conduttori
 - Registrazione del contratto
 - Cessione del contratto
 - Successione nel contratto
 - Esecuzione e rilascio dell'immobile
 - Procedimenti di sfratto
- Condominio:
 - Amministratore (compiti, nomina, provvedimenti, rappresentanza, revoca)
 - Assemblea (compiti, costituzione, delibere, impugnazione, revoca)
 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
 - Dissensi dei condomini alle liti
 - Innovazioni
 - Opere sulle parti comuni dell'edificio
 - Regolamento del condominio
 - Ripartizione delle spese
- Compravendita di beni immobili:
 - Proposta di acquisto/vendita
 - Contenuti del contratto preliminare
 - Caparra confirmatoria
 - Azione di adempimento
 - Termine essenziale
 - Risoluzione di diritto
 - Contratto definitivo/rogito
 - Trascrizione e registrazione
 - Trattamento fiscale.

La risposta potrà essere immediata o differita (comunque entro il giorno lavorativo seguente) nel caso in cui la Struttura organizzativa ritenesse necessario approfondire ulteriormente l'argomento. La risposta sarà inviata per iscritto previo autorizzazione da parte dell'Assicurato.

Nell'ipotesi in cui l'Assicurato rifiuti di ricevere la risposta per iscritto, il servizio stesso non potrà essere realizzato.

5.1.9 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero 0236617099:

le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico; l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata; la prestazione richiesta;

e fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato inoltre si obbliga a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Capitolo 6 - Tutela Giudiziaria

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulle garanzie di seguito descritte nella Nota Informativa al Par. 3.

DEFINIZIONI presenti nel seguente capitolo

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - contro la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

Società: Verti ASSICURAZIONI S.p.A.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

6.1. Oggetto dell'Assicurazione

1. Verti, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di € 2.500, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autoriz-

zata da Verti ai sensi del Par. 6.7 comma 4;

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 6.7 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi Par. 6.5 comma 3.

6.2. LIMITAZIONI dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **inviare i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo**
 - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. Verti non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

6.3. Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi
 - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 6.5, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
 - In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

6.4. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Verti al numero 0236617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denunciatutalegale@verti.it) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

6.5. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

6.6. Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del Par. 6.5.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

6.7. Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

6.8. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

6.9. Soggetti assicurati

Le garanzie previste al del Par. 6.2 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, vengono prestate al Contraente Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

6.10. Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nell'ambito della vita privata.

Le garanzie non vengono prestate:

- nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- alle persone assicurate nell'ambito della attività lavorativa e nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale o di quelle secondarie/stagionali;

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

6.11. Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;

- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente l'attività lavorativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D.lgs. n.196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice privacy"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Colongo Monzese (MI) - (Ibrevemente: "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai clienti e potenziali clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito i "Dati").

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati forniti, eventualmente integrati con Dati raccolti presso terzi, inclusi i Dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), saranno oggetto di trattamento da parte di Verti:

- a) per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, Dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce". Omettendo tali dati, non obbligatori, si altererà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in

base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari;

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economica finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

- b) per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, per l'even-

tuale rinnovo della polizza assicurativa, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle relativi disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistiche.

- c) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- d) previo suo consenso, per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

2. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa", nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

3. Dati sensibili

Ai fini della Prevenzione non è prevista la raccolta ed il trattamento di dati sensibili da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, relativi a analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 b), per le sole finalità di cui al punto 1 b).

4. Comunicazione dei Dati

I suoi Dati potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Prevenzione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al punto 1 b), 1 c) e 1 d), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima.
- b) con inclusione di quelli sensibili, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quali esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributaristi; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti al fine della Prevenzione comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di calcolare un preventivo al fine della conclusione del relativo contratto.

Nel caso di stipula di una polizza assicurativa, il conferimento dei Dati richiesti, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 b), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere; rinnovo della polizza assicurativa o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo di gestione e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati richiesti comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviare informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi, salvo in ogni caso gli obblighi di informativo regolamentare con riguardo ai contratti assicurativi in scadenza.

6. Conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Prevenzione invece conduce alla conclusione del contratto assicurativo, i dati raccolti vengono acquisiti come documentazione contrattuale e conservati nei termini di legge e regolamentari.

7. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.verti.it/assicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) o scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e, ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge.

Nel caso in cui Lei si opponga al trattamento dei Suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei nostri sistemi interni, riterremo l'opposizione estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e non saremo più in grado di operare con lei per tale finalità. I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

9. Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è Verti Assicurazioni S.p.A. - Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI). Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

